



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 31 Reg. Delib.

del 07-05-2013

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. INSERIMENTO NUOVO ART. 11/BIS

L'anno **duemilatredici** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

DAL NEGRO GIORGIO	P	BARZON CARLO	P
CONTI MARCO	P	PERINA TULLIO	P
FRANCHINI DENICO	P	VIVIANI VALENTINO	P
MERCI NICOLA	P	GRISON ROBERTO	P
RENZI ROBERTA	P	ANTOLINI GIOVANNI	P
VIVIANI CLAUDIO	P	ROSSIGNOLI FAUSTO	A
BOARI FRANCESCA	P	SCHIAVONE ENZO	A
TRICOL ANTONELLA	A	RIGHETTI GIUSEPPE	P
DALLE PEZZE GIANFRANCO	P	ZANTEDESCHI PAOLO	P
BOLDO ANGELINA	P	SONA ANDREA	P
BERZACOLA DOMENICO	P		

Presenti 18 Assenti 3

Assessore esterno Sig. CERADINI STEFANO	P
Assessore esterno Sig. CASTAGNA CLAUDIO	P
Assessore esterno Sig. MARANGONI FEDERICO	P
Assessore esterno Sig. DAMOLI LUIGINO	A
Assessore esterno Sig. POZZANI GIANNI G.	A
Assessore esterno Sig. ZANOTTI GIOVANNI	P
Assessore esterno Sig. SILVESTRI NICOLA	P

Assiste all'adunanza il Sig. GUGOLE GINO nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOLDO ANGELINA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato posto al N. 6 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. INSERIMENTO NUOVO ART. 11/BIS

Consiglieri assenti: n. 2 (Rossignoli, Tricol).

Consiglieri presenti: n. 19.

Relaziona l'Assessore Stefano Ceradini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto il **parere** formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal:

- Dirigente del Settore Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 12.04.2013, che attesta la regolarità tecnica;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: unanimità su n. 19 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Di disporre, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Comunale, la pubblicazione all'Albo Pretorio del Regolamento in oggetto, integrato delle relative modifiche, unitamente alla presente deliberazione di approvazione dello stesso, per 15 giorni consecutivi, decorsi i quali viene pubblicato nuovamente per ulteriori giorni 15, entrando in vigore il quindicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione all'albo.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;

Successivamente il Consiglio comunale

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: unanimità su n. 19 consiglieri presenti e votanti;

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SETTORE CONTABILE - SERVIZIO BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. INSERIMENTO NUOVO ART. 11/BIS.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTO il D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26/04/2012 n. 44 che ha apportato variazioni agli artt. 8 (imposta municipale propria), 9 (applicazione dell'imposta municipale propria) e 14 (ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, nonché all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 2011 (anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria);

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RILEVATO che l'art. 14 comma 6 del citato D.Lgs. n. 23/2011 prevede che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 anche per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 1 comma 381 della L. 24/12/2012, n. 228, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30/06/2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 53 del 27/09/2012 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale propria vigente per l'annualità 2012;

CONSIDERATO che il Comune di Negrar intende inserire un'agevolazione, intesa come riduzione dell'aliquota rispetto a quelle approvate nel 2012, per le abitazioni e relative pertinenze appartenenti alla categoria C/2 e C/6, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (nonno – nipote, genitori – figli) e viceversa, e in linea collaterale fino al 2° grado (fratello/sorella) e viceversa;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione della modifica al regolamento comunale inserendo il nuovo art. 11/BIS al fine di recepire le intenzioni dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che restano integralmente confermati i restanti articoli del Regolamento Comunale sull'imposta Municipale propria approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 27/09/2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO l'art. 10 comma 4 lett. b del D.L. n. 35 del 08/04/2013, che modifica i termini di pubblicazione di cui sopra e recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b punto 7) del D.Lgs.267/2000 così come modificato ed integrato dalla D.L.174/2012, la presente proposta, in quanto attinente a proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locati, è soggetta a parere dell'organo di revisione economico finanziario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 239 comma 1 bis: "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'[articolo 153](#), delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione."

VISTO il parere positivo espresso dai Revisori Contabili sulle seguente proposta di deliberazione pervenuto in data 12/04/2013 e assunto agli atti con prot. n. 6.651 in pari data;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 22 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

In allegato:

- Regolamento Comunale IMU 2013;
- Parere Revisori Contabili

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BOLDO ANGELINA

Il SEGRETARIO
GUGOLE GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per la durata di 30 giorni consecutivi.

Il Messo comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Negrar, _____

L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Per motivi di urgenza, si procede alla pubblicazione della presente deliberazione senza il verbale della discussione dei consiglieri comunali, che sarà allegato successivamente, non appena pervenuta la trascrizione della registrazione della seduta.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 09/05/2013 al _____ ed il relativo Regolamento, così come modificato, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Comunale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'. Il Regolamento, così come modificato, approvato con la presente Deliberazione è entrato in vigore in data _____ a seguito della ripubblicazione all'Albo dal _____ al _____.



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

COMUNE DI NEGRAR

PROT. N° 6651 CAT. A.....

12 APR. 2013 Ore.....

RESPONSABILE ASSESSORI

PER CONOSCENZA SINDACO

Premesso che:

- il D. L. n. 174/2012 così come convertito nella L. n. 213/2012 ha modificato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il novellato testo del predetto art. 239 dispone che "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ... (omissis)... b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: ... (omissis)... 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; ... (omissis)...";
- in data 11/04/2013 il Collegio dei Revisori ha ricevuto ed esaminato, per quanto di propria competenza, copia della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/02/2013, avente ad oggetto "Modifica del regolamento comunale IMU. Inserimento dell'art. 11/bis";
- rilevato che la modifica del predetto regolamento integra l'ipotesi di emissione di parere da parte dello scrivente Collegio ai sensi e per gli effetti del ridetto art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000,

tanto premesso, il Collegio dei Revisori emette parere positivo in ordine all'assunzione della predetta delibera per i seguenti motivi:

1. in ordine ai profili procedurali, in quanto dotata degli elementi di legge, in particolare dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del ridetto art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. in ordine ai profili di merito, in quanto la modifica proposta non deroga ai principi ed alle disposizioni di cui al D. L. n. 201/2011, istitutivo dell'IMU, configurandosi pertanto quale atto di legittima discrezionalità amministrativa dell'Ente.

Verona - Negrar, il 11/04/2013.

Il Collegio dei Revisori

STEFANO DE GRANDI

GIANCARLO MODENA

GABRIELLA ZOCCATELLI



COMUNE DI NEGRAR
(*Provincia di VERONA*)

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 31 del
07.05.2013**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**
- Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**
- Articolo 6 BASE IMPONIBILE**
- Articolo 7 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI**
- Articolo 8 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**
- Articolo 9 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**
- Articolo 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Articolo 11 ASSIMILAZIONI**
- Articolo 11/BIS ALIQUTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO**
- Articolo 12 ESENZIONI**
- Articolo 13 QUOTA RISERVATA ALLO STATO**
- Articolo 14 VERSAMENTI**
- Articolo 15 DICHIARAZIONE**
- Articolo 16 ACCERTAMENTO**
- Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 18 SANZIONI ED INTERESSI**
- Articolo 19 RIMBORSI**
- Articolo 20 CONTENZIOSO**
- Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI
APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Negrar dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Negrar, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Vale la disciplina civilistica di cui all'art. 817 del codice civile: sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi

ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Detta agevolazione decade dal rilascio di un permesso di costruire a decorrere dalla data di inizio lavori;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile¹.

¹ Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, posseduta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione (ai sensi del D.L. 16/2012).

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Negrar relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°

gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche². Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del

² Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai fini del versamento IMU.

versamento dell'imposta Municipale Propria. Tali valori non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto gli stessi. I valori delle aree di cui sopra, potranno essere variati periodicamente con Deliberazione di Giunta Comunale adottata ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

7. Ai sensi dell'art. 31, comma 20, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, il Comune è tenuto a comunicare al contribuente quando attribuiscono ad un terreno la natura di area edificabile, mediante notifica a mezzo del servizio postale.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b), si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano uno stato di degrado fisico o igienico – sanitario sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dall'insalubrità dei locali, mancanza di infissi interni, allaccio a tutte le opere di urbanizzazione primaria, mancanza di sanitari.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili, a qualunque destinazione d'uso, il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4, nonché il mancato allacciamento alle utenze (luce, acqua, gas);

La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale; per coloro che presentano la dichiarazione su apposito modello del Comune di Negrar entro il 31/10/2012, solo per l'anno 2012, la riduzione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2012 o se l'inagibilità/inabitabilità si è verificata successivamente all' 01/01/2012, dalla data del verificarsi dell'evento. Per gli anni successivi, va presentata entro il 30/09, ed ha efficacia a decorrere dal 01/01 o se l'inagibilità/inabitabilità si è verificata successivamente all' 01/01, dalla data del verificarsi dell'evento.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal Contribuente con apposito sopralluogo effettuato dal tecnico comunale incaricato;

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con presentazione di apposita dichiarazione di variazione IMU.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992.

2. In caso di:
- edificazione di fabbricato su area vergine;
 - demolizione e ricostruzione di fabbricato;
 - interventi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. c – d – f del D.P.R. 380/2001, la base imponibile è costituita da:
 - a) Valore venale dell'area per il periodo dalla data di inizio lavori fino alla ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui è comunque utilizzato il fabbricato, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di agibilità;
 - b) Rendita catastale del fabbricato di nuova costruzione dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove quali l'allacciamento a pubbliche utenze (luce, gas, acqua) o dall'attivazione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani in seguito a denuncia o su accertamento d'ufficio e da ogni altro dato rilevante in possesso degli uffici. In ogni caso, è da intendersi fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta in catasto a prescindere dall'avvenuta comunicazione di fine lavori o del rilascio di certificati di agibilità o abitabilità;
3. Pertanto per i fabbricati esistenti, oggetto di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31. comma 1 lett. c – d – e L. 457/78 modificato dal D.P.R. 380/2001, il valore dell'area è determinato sulla base del valore di ristrutturazione indicato nelle tabelle dei valori venali approvati annualmente dal Comune, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
4. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, le stesse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, come indicato nel comma precedente. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Articolo 8

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrechè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 10

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 11

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata³. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare la condizione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre 2012 per tutte le variazioni di residenza avvenute entro il primo semestre del 2012 ed entro 90 gg. da verificarsi della condizione se avvenuta successivamente al 31/07/2012. Sono tenuti a presentare nuova attestazione anche coloro che già godevano dell'agevolazione ICI.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata⁴.
3. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13

ART. 11 BIS – ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO

È prevista una aliquota ridotta per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai propri familiari in linea retta fino al terzo grado e collaterale fino al 2° grado (Nonni – nipoti genitori – figli e fratello/sorella – fratello/sorella), e viceversa.

Sono ricomprese nella precedente fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai propri familiari in linea retta fino al terzo grado e collaterale fino al 2° grado (Nonni – nipoti genitori – figli e fratello/sorella) e viceversa, riconosciuti handicap ai sensi della L. 104 del

³ Inserimento facoltativo.

⁴ Inserimento facoltativo.

05/02/1992 art. 3 comma 3: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

In quest'ultimo caso va presentato apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Negrar allegando copia del certificato della commissione medica specifico.

L'agevolazione è limitata alle unità immobiliari di categoria A, escluso A/10, comprese le pertinenze di categoria C/2 - C/6 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate e limitatamente alla quota di possesso.

Condizione per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile nel fabbricato concesso in uso gratuito, unitamente al suo nucleo familiare.

La sussistenza del requisito per tale agevolazione deve essere comunque documentata previa presentazione da parte del soggetto passivo IMU dell'immobile di modello predisposto dal Servizio Tributi. Per usufruire dell'agevolazione nell'anno di competenza è necessario presentare la richiesta entro il 31/05.

Il venir meno della situazione che dà diritto alla agevolazione sopraindicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

Articolo 12

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) tutti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Negrar è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993⁵;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Negrar risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT⁶;

⁵ Tale disposizione deve essere recepita solo nel caso in cui il Comune rientri nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 1993 e deve essere ulteriormente specificata qualora il Comune sia indicato nella medesima Circolare come parzialmente delimitato.

⁶ Tale disposizione deve essere recepita solo nel caso in cui il Comune rientri nell'elenco predisposto dall'ISTAT.

2 L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 13

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale, salvo diverse disposizioni normative.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, anche per conto di altri purché:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - vengano individuati da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, gli immobili e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi a cui i versamenti si riferiscono.

Si considerano regolari i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a nome proprio, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta.

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi nel caso di:

- Gravi calamità naturali;
 - Particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00⁷
 7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 15

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

⁷ Il Comune deve indicare l'importo minimo anche qualora intenda confermare quello, pari a euro 12, di cui all'articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 16

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Non si procede ad accertamento qualora l'importo complessivo dovuto – comprensivo di sanzioni ed interessi – non superi l'importo di Euro 30,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 18

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 19

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 18, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 14, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 20
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2013.